

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1552

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARTINAT, PONTONE, BUTTI,
FLUTTERO e MENARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2007

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti
speciali e dei rifiuti tossici e nocivi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce il testo di una proposta già presentata alla Camera nella X, XI, XII, XIII e XIV legislatura.

L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, lo riproponiamo nella integralità dell'articolato e della relazione. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale e contenente, nella parte quarta, norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, quantunque dettagliato e articolato con la individuazione delle competenze fra Stato, regioni e comuni, contiene a nostro giudizio una lacuna che può essere colmata.

Si tratta, e ci sembra una questione di primaria importanza, di sapere esattamente su chi deve ricadere la responsabilità nel caso in cui durante il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti si manifestino inquinamenti, contaminazioni, intossicazioni, danni ecologici, morie ed altro, e chi deve pagare i danni.

In genere, le industrie, le aziende, gli enti che producono questi rifiuti, una volta consegnata la merce ai trasportatori, ad aziende specializzate, ritengono di essersi sottratti a qualsiasi responsabilità, e non solo non si curano, ma neppure vogliono sapere, come si svolge il trasporto, dove vada a finire e con quali sistemi il prodotto venga reso inerte o riciclato.

In altre parole, chi produce si mette al riparo da ogni responsabilità, sia civile che penale, con la consegna a terzi dei rifiuti.

Il presente disegno di legge reca modifiche agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (relativi, rispettivamente, agli oneri dei produttori e dei detentori e alle spedizioni transfrontaliere) tese a prevedere che la responsabilità civile e penale, in caso di incidenti, ricade sempre sulla industria, ditta, azienda che ha prodotto le

scorie o i rifiuti e che tale responsabilità cessa solamente quando il materiale venga scaricato nelle discariche autorizzate.

Poiché l'inquinamento, la contaminazione e fenomeni simili possono avvenire anche per imperizia, incuria o negligenza del trasportatore, abbiamo previsto il concorso solidale di questi nella responsabilità. Sarà poi il magistrato a graduarla in relazione alle rispettive situazioni.

Analogamente responsabile deve essere il proprietario della discarica quando questa non sia debitamente autorizzata e soprattutto quando non sia stata abilitata a ricevere quel determinato tipo di rifiuti.

In tal modo s'intende garantire i diritti dei terzi che, altrimenti, si troverebbero di fronte al solito rimbalzo di responsabilità senza mai riuscire ad ottenere una concreta giustizia e ad essere liquidati nei danni.

Analogamente, la responsabilità si estende ai trasporti dei rifiuti sia verso i Paesi membri dell'Unione europea, sia verso i Paesi terzi.

Resi attenti da quanto avvenuto con gli scarichi di materiali pericolosi ed inquinanti a Lagos negli anni passati, le modifiche di cui al presente disegno di legge recano, altresì, una norma per i trasporti via mare: il comandante della nave deve far pervenire alle autorità marittime del porto nazionale di partenza che hanno autorizzato il viaggio, una apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità dello Stato in cui sono stati trasferiti i rifiuti, sia per comprovare che lo scarico è avvenuto con il consenso del Paese ricevente sia per dimostrare che i rifiuti non sono stati scaricati in alto mare; in caso di illecito la responsabilità solidale coinvolge l'armatore ed il comandante.

Data l'importanza che il problema dei rifiuti ha assunto, abbiamo inteso tutelare il cittadino e siamo certi che gli onorevoli senatori vorranno darci la loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nel caso di intossicazioni, contaminazioni, inquinamento, degrado ecologico, morie di animali ed ogni altro danno ambientale conseguente al trasporto ed allo smaltimento di rifiuti pericolosi, tossici e nocivi di cui al presente decreto, l'industria o l'azienda che ha prodotto i rifiuti medesimi è solidalmente responsabile, anche penalmente, con i titolari dell'impresa di trasporto e di smaltimento.

4-ter. La responsabilità solidale dei soggetti di cui al comma 4-bis cessa al momento dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti nella discarica, in quanto questa sia autorizzata ai sensi della normativa vigente ed abilitata a ricevere quella determinata tipologia di rifiuti. Nel caso di discarica non autorizzata, la responsabilità civile e penale si estende al proprietario della discarica stessa».

Art. 2.

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. La responsabilità solidale di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 188 si applica altresì ai trasporti transfrontalieri dei rifiuti, sia verso i Paesi della Unione europea che verso Paesi terzi.

7-ter. Nel caso di trasporti via mare, il comandante della nave ha l'obbligo di consegnare alle autorità marittime del porto di par-

tenza che hanno autorizzato il viaggio una dichiarazione di consegna dei rifiuti rilasciata dalle autorità competenti dello Stato dell'Unione europea o del Paese terzo, anche al fine di comprovare che i rifiuti medesimi non sono stati smaltiti in mare.

7-quater. In ogni caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter, l'eventuale responsabilità si estende all'armatore della nave ed al comandante».